

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "XIX SETTEMBRE"**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede municipale di Pietrasanta,

**fra**

il Comune di Pietrasanta (C F. 00188210462) di seguito denominato Comune, rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino Dott.ssa Monica Torti nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliata presso il Palazzo Comunale, sito in Piazza Matteotti n. 29 a Pietrasanta, che interviene al presente atto non in proprio, ma nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, della Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, all'uopo autorizzato in virtù di decreto sindacale n. 16/2019 di attribuzione delle responsabilità e funzioni amministrative relative all'Area Servizi alla Comunità e Tempo Libero, di decreto sindacale n. 15/2020 di conferma delle suddette attribuzioni, di determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**e**

il Sig. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di presidente pro tempore della sportiva affidataria \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, C. F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_ di seguito denominato affidatario

**premessò che**

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'avviso, per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, della gestione dello stadio comunale "XIX Settembre";
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato assegnato il suddetto impianto all'affidatario \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_

**per quanto sopra esposto**

fra i suindicati componenti, di comune accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - L'AFFIDATARIO**

Il Comune concede, per le proprie finalità sportive e sociali a \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, l'impianto sportivo con i relativi spogliatoi e pertinenze denominato stadio comunale "XIX Settembre", posto in Pietrasanta Via Crocialetto n. 13, risultante dalle allegate piante e/o planimetrie, comprese le attrezzature inventariate presente nel suddetto impianto, per la durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell'impianto, impianto appartenente al patrimonio indisponibile del Comune ai patti e condizioni indicate negli articoli seguenti. L'affidatario farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Potrà usare l'impianto sportivo per quanto prescritto dallo specifico regolamento comunale sugli impianti sportivi e per gli scopi evidenziati dalla presente

convenzione e non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con e senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente affidamento, se non espressamente autorizzato dal Comune.

L'impianto potrà essere utilizzato solo per le manifestazioni sportive ufficiali e potrà essere utilizzato per gli allenamenti solo previa autorizzazione del Comune.

## **Articolo 2 – LE STRUTTURE**

L'impianto sportivo oggetto della presente convenzione è costituito dalle strutture e dalle attrezzature presenti nell'impianto risultanti dall'elenco – inventario allegato.

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti e loro delegati, al momento in cui il presente atto sarà formalmente esecutivo e l'affidatario assumerà materialmente possesso dell'impianto stesso.

Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Quanto descritto viene assegnato all'affidatario che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

## **Articolo 3 – I PERIODI DI APERTURA**

L'affidamento viene effettuato al fine di consentire sia all'affidatario che alle altre società l'esercizio delle proprie attività sportive.

Nelle modalità di utilizzo dell'impianto sportivo l'affidatario dovrà rigorosamente attenersi al calendario redatto dell'Ufficio Sport del Comune e da quanto indicato dagli artt. 3 e 4 del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera consiliare n. 61 del 20/10/2010, pena la decadenza immediata della presente convenzione. A tale scopo ogni anno l'Ufficio Sport del Comune predispone e comunica all'affidatario e agli utenti, possibilmente entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di competenza, il calendario di utilizzo dell'impianto sportivo che non potrà subire modifiche se non preventivamente autorizzate dallo stesso Ufficio Sport.

Il Comune si riserva l'utilizzo totalmente gratuito dell'impianto sportivo con tempi e modalità da concordare preventivamente con l'affidatario. A tale scopo verrà redatto, nel corso della stagione sportiva, un apposito calendario che verrà concordato con l'affidatario.

L'affidatario dovrà garantire l'apertura dell'impianto sportivo sia nelle ore mattutine che nelle ore pomeridiane, seguendo quanto indicato nel calendario redatto dall'Ufficio Sport, e di norma:

### **- al mattino dei giorni feriali**

sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole comunali, previa autorizzazione dell'Ufficio Sport del Comune, se richiesto dalla stesse e per le Associazioni di Volontariato che svolgono attività a favore di portatori di handicap, di anziani e per attività riabilitative.

### **- al pomeriggio e alla sera dei giorni feriali**

nel pomeriggio, in ore serali e notturne, l'impianto sarà a disposizione dell'affidatario e delle altre società sportive per le loro attività.

L'uso dell'impianto sportivo, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo. L'affidatario resta unico responsabile del rispetto delle norme di sicurezza, compreso il rispetto della capienza massima di spettatori che per nessun motivo potrà superare quello autorizzato dalle autorità competenti.

**La società sportiva, per consentire l'accesso al pubblico all'interno della struttura, dovrà richiedere l'agibilità agli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo, ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.**

#### **Articolo 4 – LE TARIFFE**

I proventi derivanti dall'utilizzo dell'impianto saranno introitati dall'affidatario.

Le tariffe sono stabilite annualmente dal Comune e l'affidatario non potrà per nessun motivo, pena la decadenza immediata della presente convenzione, applicare tariffe diverse da quelle stabilite.

Dette tariffe comunali dovranno essere esposte, a cura dell'affidatario, in luogo aperto e pubblico e ben visibile agli utenti.

L'affidatario, mediante ricevutari madre e figlia progressivamente numerati ed intestati allo stesso, introiterà pertanto tutti gli incassi derivanti dall'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi.

#### **Articolo 5 – LA DURATA, LA REVOCA, LA SCADENZA**

La presente convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni che decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, è consentita la proroga della convenzione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario.

Il Comune, ai sensi del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 20/10/2010, e del Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pietrasanta, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 31/10/2010, ha ogni più ampio potere di revoca per ragioni di interesse pubblico in qualunque momento nell'affidamento, con provvedimento motivato senza che nulla, ad alcun titolo, possa l'affidatario stesso, pretendere dal Comune.

Qualora l'affidatario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

Il Comune avrà comunque sempre la facoltà di recedere dalla convenzione con il conseguente riscatto anticipato delle migliorie apportate all'impianto.

La società sportiva, inoltre, si impegna a restituire gli impianti alla scadenza della presente convenzione nello stato in cui si trovavano al momento della consegna e si assume ogni responsabilità in ordine ai danni agli impianti derivanti da cattiva manutenzione o da uso improprio.

#### **Articolo 6 – I CONTROLLI**

Il Comune, attraverso proprio personale incaricato, effettuerà periodicamente controlli sulla gestione della struttura assegnata, compresi i documenti contabili, e l'affidatario dovrà facilitarne tutte le operazioni di controllo e di verifica necessarie.

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, l'affidatario si obbliga annualmente a fornire al Comune entro il 31 luglio di ogni anno:

- il nominativo del Responsabile della Sicurezza ai sensi della vigente normativa di legge;
- copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto, anche in relazione agli utenti che ne hanno usufruito, comprese le somme introitate e derivanti dalle tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo;

## **Articolo 7 – LE RESPONSABILITA'**

L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose e/o impianti, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento a danni causati agli utenti per un utilizzo improprio delle strutture o comunque derivanti da inidonea manutenzione ordinaria, nei limiti di cui ai successivi articoli 9 e 12.

L'affidatario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto sportivo, una copertura assicurativa MULTIRISCHI e/o ALL RISKS, nonché di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) di durata pari a quella della convenzione stessa, con massimale di € 20.000,00 per danni arrecati a cose, impianti opere e strutture e con massimale per sinistro e per anno assicurativo, di almeno € 3.000.000,00 da depositare in copia all'Ufficio Sport del Comune.

A tale scopo, il concessionario ha presentato polizza n. .... rilasciata dalla Compagnia Assicurativa ....., datata..... ritenuta idonea ed adeguata dal Dirigente dell'Area Servizio al Cittadino.

Ogni situazione di pericolo creatasi nell'impianto sportivo e nelle sue strutture rilevata dall'affidatario dovrà essere segnalata per iscritto al Comune al fine di permettere i necessari interventi qualora questi siano di competenza di quest'ultimo.

L'affidatario sarà comunque esonerato da ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni a persone o cose causate dall'inadeguatezza delle strutture se tempestivamente segnalate, che ovviamente rimarranno a carico del Comune quale proprietario dell'impianto.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare il Comune fra i terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso del Comune.

La Compagnia assicurativa dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare il Comune dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Annualmente il Comune si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.

## **Articolo 8 – LE PUBBLICITA' E LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, l'affidatario avrà diritto ad esercitare:

- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, rispettando gli obblighi di legge in corso vigenti;
- b) il servizio bar, ove esistente all'interno dell'impianto, fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

E' data facoltà all'affidatario, in deroga al precedente art 1 di sub-affidare il predetto esercizio bar previa comunicazione delle generalità al Comune.

Il sub-affidamento è comunque operante limitatamente al periodo di affidamento dell'impianto.

L'affidatario e il sub-affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

## **Articolo 9 – LE MANUTENZIONI**

Il Comune si assume l'onere dei lavori di manutenzione straordinaria, fermo restando che la manutenzione ordinaria resterà a carico dell'affidatario, secondo il piano degli interventi manutentivi di cui all'art. 12 e nei limiti di spesa di cui al successivo art. 16.

Il Comune provvederà altresì all'adeguamento e al miglioramento dell'impianto, nei limiti

delle disponibilità finanziarie.

I lavori straordinari indifferibili e urgenti potranno essere eseguiti dall'affidatario solo in caso di preventiva autorizzazione da parte del Comune e in ogni caso corredati da relativo preventivo di spesa.

Il Comune, dopo il visto di regolare esecuzione degli eventuali interventi, riconoscerà all'affidatario l'importo della fattura da quest'ultimo eventualmente anticipato a condizione che vi sia l'autorizzazione preventiva.

Il Comune, tramite proprio personale, potrà effettuare controlli comunicando per iscritto all'affidatario le manutenzioni ordinarie da effettuare, nonché i modi ed i tempi d'effettuazione.

Qualora si rendessero necessari interventi straordinari per adeguare l'impianto a nuove norme federali, il Comune può autorizzare l'affidatario all'anticipo delle spese necessarie d'investimento, impegnandosi ad erogare, a fronte delle stesse, un contributo finanziario da quantificare e finanziare con apposito provvedimento.

Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente affidamento senza specifica autorizzazione formale del Comune sulla base di approvazione di apposito progetto.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all'affidatario, del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto, di procedere alla decadenza dell'affidamento.

### **Articolo 10 – LA DECADENZA**

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare la decadenza dell'affidatario con effetto immediato.

In ogni caso il Comune può procedere a dichiarazione di decadenza nei seguenti casi:

- a) applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dal Comune;
- b) esecuzione di lavori non autorizzati dal Comune;
- c) interruzione della copertura assicurativa di cui all'art. 7 per mancato pagamento del premio da parte dell'affidatario;
- d) mancato rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni fissate nella presente convenzione;
- e) scioglimento, cessazione o liquidazione dell'affidatario ovvero fusioni o accorpamenti con altre realtà che comportino un cambiamento della ragione sociale;
- f) cessazione dell'attività dell'affidatario, per eventuale incapacità di gestione, la cui responsabilità fosse imputabile agli organismi dell'affidatario che gestisce la struttura;
- g) sub concessione in tutto o in parte a terzi soggetti, con o senza corrispettivo, di quanto forma oggetto della presente concessione, salvo quanto previsto all'art. 8.

In tali casi il Comune contesterà per iscritto i relativi addebiti all'affidatario, nella sede indicata nel presente atto o in quella che verrà successivamente comunicata per iscritto.

L'affidatario, entro un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della contestazione, potrà far pervenire le proprie controdeduzioni sulle quali si pronuncerà il Dirigente competente con specifico provvedimento, che indicherà, nel caso di pronuncia di decadenza, la data di riconsegna dell'immobile.

L'affidatario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e porterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

### **Articolo 11 – LE MODIFICHE ALL'IMPIANTO SPORTIVO**

In qualunque momento il Comune, con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall'affidatario al Comune. In tal caso il Comune potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

### **Articolo 12 – GLI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

La gestione dell'impianto sportivo comporterà per l'affidatario l'assunzione dell'obbligo, con i propri soci o con ditte o con personale dipendente, di garantire tutti i servizi necessari al corretto funzionamento dell'impianto stesso.

In particolare l'affidatario si obbliga:

- a) ad utilizzare l'impianto in modo corretto, osservando tutte le cautele ed attenzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose;
- b) ad aprire, chiudere, condurre e sorvegliare l'impianto sportivo, attraverso l'impiego di proprio idoneo personale con assunzione completa della responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte affidataria e i terzi. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
- c) ad assumere la totale responsabilità di conduzione della struttura sportiva e scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli infortuni, degli incendi, di sicurezza e pubblico spettacolo;
- d) alla voltura, e conseguente propria intestazione, e pagamento delle utenze dell'acqua e del gas metano, in attesa di perfezionare lo sdoppiamento dell'utenza della corrente elettrica attualmente in comune con il palazzo municipale, nel qual caso verrà intestata all'affidataria con conseguente aumento del contributo annuale da parte del Comune da stabilire con successivo provvedimento;
- e) a pulire l'intera struttura ed i servizi igienici;
- f) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria, concordati con l'Ufficio Sport mediante un piano di interventi manutentivi, fino ad un importo fissato nel successivo art. 16;
- g) a custodire l'intero impianto sportivo, gli impianti, le attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché a ripristinare o sostituire tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
- h) a mantenere le condizioni di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Per tale compito può avvalersi di un suo sostituto che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività.

### **Articolo 13 – GLI OBBLIGHI DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune i lavori di:

- 1) manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale;
- 2) manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici, come ad es. l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;

- 3) tutte le spese di manutenzione ordinaria non ricomprese nei limiti di spesa di cui al successivo art. 16.

#### **Articolo 14 – CANONE ANNUALE**

Il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuale pari ad € 1.200,00 + IVA, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

#### **Articolo 15 - CONTRIBUTO**

A sostegno della gestione della struttura sportiva viene previsto un compenso annuo di € \_\_\_\_\_ in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto nonché della onerosità della sua gestione ed erogato secondo il seguente prospetto:

entro il 28 febbraio di ogni anno	il 40% dell'intero importo dovuto
entro il 31 luglio di ogni anno	il 30% dell'intero importo dovuto
entro il 31 ottobre di ogni anno	il 30% dell'intero importo dovuto

#### **Articolo 16 – D. LGS. 81/2008**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 (ex legge 3 agosto 2007 n. 123), vista la determinazione dell'autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il D.U.V.R.I., in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese a lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Articolo 17 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia.

Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.